



ATTO N. 373/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza consigliere Luca Barberini

Relatore di minoranza consigliere Fiammetta Modena

Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno


SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

***“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in
materia di entrate e di spese”.***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 24 marzo 2011

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 25 marzo 2011



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nelle sedute tenute in data 23 e 24 marzo u.s. ha esaminato l'atto n. 373 nonché gli emendamenti presentati sullo stesso. Ha espresso, a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo che si propone così come risulta emendato.

Inoltre ha autorizzato lo svolgimento orale delle relazioni, incaricando di riferire, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento, per la maggioranza il consigliere Luca Barberini e per la minoranza il consigliere Fiammetta Modena.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori consiliari ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 180 del 3.3.2011, concernente: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 4.3.2011 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione consiliare permanente in pari data (ATTO N. 373);

VISTE i pareri consultivi adottati dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare illustrate oralmente per la maggioranza dal consigliere Luca Barberini e per la minoranza dal consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 373/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTA la legge regionale 23 marzo 1995, n. 12;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347;


VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

VISTA la legge regionale 1 luglio 1981, n. 34;

VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;




- VISTA la legge regionale 23 marzo 1995, n. 12;
- VISTA la legge regionale 6 marzo 1998, n. 9;
- VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
- VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30;
- VISTA la legge regionale 17 aprile 2001, n. 11;
- VISTA la legge regionale 12 novembre 2002, n. 21;
- VISTA la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16;
- VISTA la legge regionale 29 marzo 2007, n. 8;
- VISTA la legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;
- VISTA la legge regionale 15 aprile 2009, n. 6;
- VISTA la legge regionale 15 aprile 2009, n. 7;
- VISTA la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11;
- VISTO lo Statuto regionale;
- VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a) con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



- di approvare la legge regionale concernente: “*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese*”, composta di n. 29 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
TITOLO I DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE	TITOLO I DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
CAPO I EVENTI SISMICI ANNI 1982/1984	CAPO I EVENTI SISMICI ANNI 1982/1984
Art. 1 (Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984)	Art. 1 (Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984)
1. Gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	1. idem
2. L'interessato deve produrre, al comune competente, la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.	2. idem
3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.	3. idem
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso.	4. idem
Art. 2 (Realizzazione di interventi di carattere strutturale)	Art. 2 (Realizzazione di interventi di carattere strutturale)
1. La disposizione di cui all'articolo 7, terzo comma della legge regionale 1 luglio 1981,	1.



<p>n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, non opera nei confronti dell'avente diritto non residente nell'immobile oggetto di contributo, fermo restando l'obbligo per lo stesso della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l'importo del contributo non può essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.</p>	<p>idem</p>
<p>Art. 3 (Competenze dei comuni)</p>	<p>Art. 3 (Competenze dei comuni)</p>
<p>1. Il comune competente dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2. Il comune, in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1 dispone, la dichiarazione di decadenza del contributo e l'eventuale avvio del procedimento di revoca.</p>	<p>2. idem</p>
<p>CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA</p>	<p>CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA</p>
<p>Art. 4 (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)</p>	<p>Art. 4 (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)</p>
<p>1. Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività</p>	<p>1. idem</p>



<p>produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto alla data del 31 dicembre 2010, possono dedurre il costo del predetto personale come specificato dal comma 2.</p>	<p>idem</p>
<p>2. La deduzione di cui al comma 1 è pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, definito ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B, numero 9 del codice civile. La deduzione è incrementata al settantacinque per cento qualora l'assunzione sia effettuata senza beneficiare di incentivi e sgravi previsti dalla normativa statale o regionale, e nei casi di assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore ad anni quaranta e di assunzione di persone di sesso femminile.</p>	<p>2. idem</p>
<p>3. La deduzione di cui al secondo periodo del comma 2 compete inoltre nel caso di acquisizione di complessi aziendali da imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274), e nel caso di</p>	<p>3. idem</p>



acquisizione o affitto di rami di azienda da imprese per le quali siano in corso procedure concorsuali. La deduzione compete, altresì, nel caso di assunzione diretta di lavoratori provenienti dalle stesse imprese in numero non inferiore a trenta dipendenti.		idem
4. La deduzione spetta per l'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e i successivi quattro anni.	4.	idem
5. La deduzione decade se nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari rispetto a quelli occupati alla data del 31 dicembre 2010.	5.	idem
6. Ad eccezione dei casi di cui al comma 3 non possono usufruire della deduzione di cui al comma 2 le imprese per cui l'incremento occupazionale derivi dall'assorbimento a qualsiasi titolo, anche parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie. Nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.	6.	idem
7. Le imprese costituite nel corso del 2011 possono usufruire della deduzione di cui al primo periodo del comma 2 in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.	7.	idem
8. I soggetti che beneficiano della deduzione inviano alla Regione una comunicazione dei	8.	




dati nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.	idem
Art. 5 (Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale)	Art. 5 (Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2011 gli accessi e i passi carrabili di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e agli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), posti lungo la rete viaria regionale, sono esentati dal pagamento del canone annuo di cui all'articolo 27 del d.lgs. 285/1992.	1. idem
2. Per gli accessi e i passi carrabili di cui al comma 1, autorizzati entro il 31 dicembre 2010, il canone corrispondente all'annualità 2010 è dovuto per intero.	2. idem
CAPO III MICROCREDITO E SVILUPPO PRODUTTIVO	CAPO III MICROCREDITO E SVILUPPO PRODUTTIVO
Art. 6 (Fondo per il microcredito)	Art. 6 (Fondo per il microcredito)
1. E' istituito, presso la Struttura regionale competente, un fondo finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti di creazione d'impresa realizzati da giovani, donne e soggetti svantaggiati, denominato Fondo per il microcredito.	1. idem
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di attuazione e gestione del Fondo per il microcredito.	2. idem
3. In sede di prima applicazione il Fondo è costituito per un valore di euro 1.000.000,00 (un milione) mediante l'utilizzo delle disponibilità accertate alla data del 31	3. In sede di prima applicazione il Fondo è costituito per un valore di euro 1.000.000,00 mediante l'utilizzo delle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 2010 sui



dicembre 2010 sui fondi di cui all'articolo 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).	fondi di cui all'articolo 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).
4. La Giunta regionale può disporre incrementi della dotazione finanziaria di cui al comma 3 utilizzando ulteriori disponibilità dei fondi di cui al medesimo comma 3 ovvero risorse finanziarie regionali, statali e comunitarie e anche provenienti da enti ed istituti pubblici e privati.	4. idem
Art. 7 (Sostegno agli investimenti delle imprese)	Art. 7 (Sostegno agli investimenti delle imprese)
1. Al fine di sostenere i processi di innovazione tecnologica, di investimento e di crescita delle imprese regionali la Giunta regionale può utilizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, regimi di aiuto, autorizzati dalla Commissione europea, avvalendosi di fondi rotativi finalizzati alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.	1. idem
2. Possono beneficiarie degli interventi di cui al comma 1 le imprese dei settori extra agricoli, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, prevedendo in ogni caso una riserva di fondi a favore delle piccole imprese comunque non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili. Il tasso applicato alle imprese beneficiarie non può essere inferiore allo zero virgola cinquanta per cento annuo.	2. idem
3. In attuazione dei commi 855, 856, 857, 858 e 859 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) i regimi di aiuto di cui al comma 1	3. idem



<p>contributi in via ordinaria si adeguano alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010 convertito dalla l.122/2010. I gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto adeguamento delle rispettive norme di organizzazione e di funzionamento. Tali disposizioni non si applicano alle società e agli enti elencati all'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;</p> <p>c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall'anno 2011 e sino all'anno 2013, sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del d.l. 78/2010 convertito dalla l.122/2010;</p> <p>d) gli enti e le agenzie regionali, gli organismi pubblici partecipati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, adeguano le rispettive norme di organizzazione e di funzionamento al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;</p> <p>e) i compensi di cui all'articolo 2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di</p>	<p>contributi in via ordinaria si adeguano alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010. I gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di euro trenta a seduta giornaliera. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto adeguamento delle rispettive norme di organizzazione e di funzionamento. Tali disposizioni non si applicano alle società e agli enti elencati all'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;</p> <p>c)</p> <p>idem</p> <p>d)</p> <p>idem</p> <p>e) i compensi di cui all'articolo 2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di</p>
---	--




<p>il cinquanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alle missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, nonché a quelle connesse ad accordi internazionali, ovvero, indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari ed interistituzionali e con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito regionale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali;</p>	<p>idem</p>
<p>l) a decorrere dall'anno 2011, la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, non deve essere superiore al cinquanta per cento di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi;</p>	<p>idem</p>
<p>m) il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2011, non può essere superiore all'ottanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali.</p>	<p>idem</p>
<p>3. La Giunta regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, adotta atti di indirizzo rivolti anche agli enti e agenzie</p>	<p>3. idem</p>



regionali, nonché alle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione.		idem
4. Il Consiglio regionale attua le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia.	4.	idem
5. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.	5.	idem
Art. 9 (Eventi e manifestazioni)		Art. 9 (Eventi e manifestazioni)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi, anche da parte di soggetti pubblici e privati, che rispondono esclusivamente ai seguenti criteri: a) armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; b) valorizzazione del territorio regionale; c) validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale.	1. a) b) c)	idem idem idem idem
2. Per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 450.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, all'unità previsionale di base 01.1.004, di nuova istituzione, denominata "Eventi e manifestazioni" (cap. 581 n.i.) del bilancio di previsione 2011. L'entità della spesa, per gli anni 2012 e successivi, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.	2.	idem
Art. 10		Art. 10



3. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	3. idem
	Art. 14 (Attuazione del comma 186-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191)
	1. In attuazione di quanto disposto dal comma 186-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), come inserito dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni previste in capo alle Autorità d'ambito territoriale dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, sono esercitate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al capo III del titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).
TITOLO II MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI	TITOLO II MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
Art. 43 (Ulteriore integrazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)	Art. 15 (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la	1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la



protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono ~~aggiunti~~ **inseriti** i seguenti:

"Art. 38 bis

(Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di seguito denominato Fondo incidenti stradali.

idem

2. Sono risarcibili, con le risorse destinate al Fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall'investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

idem


3. La richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del d.lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro. Nel verbale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l'animale.

idem

4. Sono esclusi dal risarcimento, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall'uscita di strada senza scontro con l'animale.

idem


5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini



<p>per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.</p>	<p>idem</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 38 ter (Risorse finanziarie)</i></p>	
<p>1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 38 bis è autorizzata per l'anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 07.1.013 (cap.n.i.).</p>	<p>idem</p>
<p>2. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c della vigente legge regionale di contabilità.”.</p>	<p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12)</p>
<p>1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali) il numero: “32” è sostituito dal seguente: “35”.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/1995 il numero: “32” è sostituito dal seguente: “35”.</p>	<p>2. idem</p>
<p>3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente: “3. Il venti per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all'articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera a).”.</p>	<p>3. idem</p>
<p>4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/1995 sono aggiunti i seguenti: “3 bis. Il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione</p>	<p>4.</p>




<p><i>di cui all'articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera b).</i></p>		idem
<p><i>3 ter. Al termine dell'esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare le imprese che ne hanno titolo."</i></p>		idem
<p>5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 la locuzione: "superiore a lire 240.000.000" è sostituita dalla seguente: "inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 123.949,00".</p>	5.	idem
<p>6. L'articolo 14 della l.r. 12/1995 è abrogato.</p>	6.	idem
<p>7. Il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente: <i>"6. La ripartizione del fondo, tra le province di Perugia e Terni, è operata nella misura rispettiva del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla Giunta regionale."</i></p>	7.	idem
<p>8. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/1995 è aggiunto il seguente: <i>"6 bis. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, con proprio atto, la quota di risorse del fondo da destinare agli interventi di cui alla presente legge"</i>.</p>	8. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/1995 è inserito il seguente:	idem
<p>9. L'articolo 16 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente: "Art. 16 (Cumulabilità) 1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali. 2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile</p>	9.	idem



2000, n. 185 (<i>Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.</i>)	idem
Art. 15 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)	Art. 17 (Ulteriore modificazione ed integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) sono aggiunti i seguenti: <i>"2 bis. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sei per cento dell'indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente.</i> <i>2 ter. Dall'anno 2011 e sino all'anno 2013, l'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento."</i>	1. idem idem idem
2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 9/1998 è abrogata.	2. idem
Art. 16 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)	Art. 18 (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), dopo la parola: "oggettivi" sono aggiunte le seguenti:	1. idem




<p>“e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione”.</p>	
<p>2. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000 è aggiunto il seguente: “L'organismo svolge anche le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) secondo quanto previsto da apposita deliberazione della Giunta regionale.”.</p>	<p>2.</p> <p style="text-align: center;">idem</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>(Ulteriori modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>(Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30)</p>
<p>1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata <<Agenzia Umbria ricerche>>) il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.</p>	<p>1.</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p>2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2000 è aggiunta la seguente:</p> <p><i>“c bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell'Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.”.</i></p>	<p>2.</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>(Ulteriore modificazione e integrazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>(Ulteriore integrazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11)</p>
<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11</p>	<p>1.</p>




<p>(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati – Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) è aggiunto il seguente:</p> <p><i>“1 bis. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).”.</i></p>	<p>idem</p> <p>idem</p>
<p>Art. 19 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21)</p>	<p>Art. 21 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21)</p>
<p>1. L’articolo 7 della legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell’etica nelle imprese umbre) è abrogato.</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>
<p>Art. 20 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)</p>	<p>Art. 22 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)</p>
<p>1. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) è aggiunto il seguente:</p> <p><i>“6 bis. I lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 6</i></p>	<p>1. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) è inserito il seguente:</p>



<p><i>nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Umbria che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1 gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, possono beneficiare dell'anticipazione parziale del trattamento retributivo o di integrazione salariale ovvero di mobilità, maturato e non percepito, per un importo massimo non superiore ad euro 2.000,00 da parte di banche appositamente convenzionate con Gepafin S.p.A..".</i></p>	<p>idem</p> <p>idem</p>
<p>2. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>"7 bis. L'anticipazione delle mensilità di cui al comma 6 bis può essere richiesta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi consecutivi, con beneficio di garanzia a valere sul Fondo istituito presso Gepafin S.p.A. di cui al comma 7. La garanzia del Fondo è riferita all'importo in linea capitale dell'anticipazione. Gli interessi, gli oneri accessori e le spese di qualunque natura sull'anticipazione sono a carico dei beneficiari."</i></p>	<p>2. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente:</p> <p>idem</p>
<p>3. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 la locuzione: "31 dicembre 2012" è sostituita dalla seguente: "31 dicembre 2013".</p>	<p>3.</p> <p>idem</p>
	<p>4. Al comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 dopo il numero: "6," sono aggiunte le seguenti parole: "6-bis," e dopo il numero: "7" sono aggiunte le seguenti parole: ", 7-bis".</p>
<p>Art. 21 (Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)</p>	<p>Art. 23 (Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)</p>



<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria) è aggiunto il seguente:</p> <p><i>"1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 2 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 30.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 13.01.009 denominata "Azioni per le pari opportunità" (cap. 2538 n.i.)."</i></p>	<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria) è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p>2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 6/2009 dopo le parole: "l'entità della spesa" sono aggiunte le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1 bis".</p>	<p>2.</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 (Integrazione alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 (Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7)</p>
<p>1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema formativo integrato regionale) sono aggiunti i seguenti:</p> <p style="text-align: center;"><i>"Art. 24 bis (Sistema informativo regionale)</i></p> <p><i>1. La Regione supporta il sistema formativo ed educativo di cui alla presente legge sviluppando un apposito Sistema informativo regionale attraverso:</i></p> <p><i>a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;</i></p> <p><i>b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;</i></p> <p><i>c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;</i></p> <p><i>d) la gestione, il monitoraggio e il controllo</i></p>	<p>1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale) sono inseriti i seguenti:</p> <p style="text-align: center;">idem</p> <p style="text-align: center;">idem</p>



delle attività.

2. Il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.

idem

3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.

idem

Art. 24 ter

(Anagrafe regionale degli studenti)

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

idem

2. L'anagrafe regionale degli studenti garantisce, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione quali:

idem

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l'educazione degli adulti;

idem

c) la realizzazione di interventi integrati di



orientamento scolastico e professionale;

d) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

idem

e) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

idem

f) la promozione di interventi perequativi;

idem

g) la realizzazione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, nonché di programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.

idem

3. L'anagrafe regionale degli studenti supporta, altresì, la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla scheda anagrafico professionale del sistema informativo lavoro contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'articolo 20.

idem

4. L'anagrafe regionale degli studenti contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale a partire dal primo anno della scuola primaria, individuati attraverso le seguenti informazioni:

idem

a) dati anagrafici;

idem

b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;

idem

c) indirizzo di studi prescelto;

idem

d) frequenza scolastica;

idem


e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;

idem

f) dati anagrafici del o dei tutori.

idem

5. L'organizzazione e la gestione dei dati



contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

idem

6. L'anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; l'anagrafe regionale provvede, altresì, al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

idem

7. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

idem

*Art. 24 quater
(Forme di collaborazione)*

1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 24 bis e 24 ter, può stipulare accordi ed intese con le province, le istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l'organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione e insuccesso formativo."

idem



<p>Art. 23 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)</p>	
<p>1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è abrogata.</p>	<p>soppresso</p>
	<p>Art. 25 (Ulteriori modificazioni a leggi regionali)</p>
	<p>1. Le modifiche apportare dall'articolo 2, della legge regionale 23 settembre 2009, n. 20 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)), all'articolo 5, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), non si applicano ai consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della presente legge che nelle legislature regionali VII o VIII si trovavano nelle condizioni di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni).</p> <p>2. Al comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali) le parole: “, rispetto a quella percepita nel 2010, sono abrogate. L'abrogazione di cui al primo periodo produce effetti a decorrere dal 2012.</p>
	<p>3. Dopo il comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai</p>



ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali).	
Art. 25 (Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16)	Art. 28 (Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16)
1. Al comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali) dopo la parola: " <i>effettuata</i> " sono aggiunte le seguenti: " <i>con procedura unica centralizzata per i fabbisogni espressi</i> ".	1. idem
2. L'articolo 6 della l.r. 16/2005 è abrogato.	2. idem
TITOLO IV DISPOSIZIONE FINALE	TITOLO IV DISPOSIZIONE FINALE
Art 26 (Norma finale)	Art 29 (Norma finale)
1. Le Aziende sanitarie regionali adeguano le procedure pubbliche di reclutamento alle disposizioni dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/2005, così come modificato dall'articolo 25 della presente legge, ivi incluse le procedure già indette e per le quali non sono ancora state avviate le prove selettive.	1. idem



b) *con distinta votazione che ha registrato n.
..... voti favorevoli, n. voti contrari e n.
..... voti di astensione, espressi nei modi di
legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

originale



Regione Umbria

Al Presidente della
I Commissione del Consiglio
Regionale
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia
PERUGIA

Approvato

Prot. N

L'Assessore

Franco Tomassoni

**Oggetto: Atto n. 373 - DDL: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese".
Emendamento n. 1.**

REGIONE UMBRIA
Via Pievaiola, 23
06124 PERUGIA
TEL. 075 504.4400
FAX 075 504.4405
assrsorse@regione.umbria.it

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegato emendamento.

Distinti saluti.

L'Assessore
Franco Tomassoni

Perugia, 23 marzo 2011



Emendamento al disegno di legge - atto n. 373 -
DDL: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e
spese.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DISPOSIZIONI COLLEGATE

1. Dopo l'art. 10 aggiungere il seguente articolo:

Art. 10bis

“Interventi per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni”

1. Per consentire lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni, anche ai fini della valorizzazione del territorio regionale, la Regione assegna a Centralcom S.p.A., per l'anno 2011 e sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 76.500,00.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con la disponibilità della UPB 05.1.016 denominata “Attività e programmi finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio”(cap. 5863) del bilancio di previsione 2011.”

opponendo

La disposizione proposta è finalizzata a consentire una congrua e coerente attività di supporto alle politiche regionali in materia di telecomunicazioni, ed in particolare per quanto attiene il superamento del digital divide, lo sviluppo della Rete Pubblica della Regione Umbria (Re.P.R.U.) e la gestione del sistema di relazioni esterne con gli operatori del settore, nonché per contribuire al processo di transizione del segnale radiotelevisivo analogico sul sistema di distribuzione digitale.

2. Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente articolo:

Art. 12bis

“Attuazione del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191”

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 186-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, comma inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni previste in capo alle Autorità d'ambito territoriale dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

opponendo



modificazioni, sono esercitate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al capo III del titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23.

La legge n. 191 del 23 dicembre 2009, all'art. 2, comma 186 bis, impone alle Regioni di procedere alla soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pena la nullità di ogni atto compiuto da tali enti oltre il termine posto per la soppressione (31 marzo 2011).

La Regione Umbria con la legge regionale n. 23 del 2007 ha provveduto alla soppressione delle Autorità d'ambito sopra richiamate (come affermato anche dal TAR Umbria nella sentenza n. 402/2010); tuttavia si ritiene di dover adottare una specifica disposizione con la quale il legislatore regionale, in coerenza con la scelta organizzativa già operata nel 2007, conferma in capo agli A.T.I. di cui all'articolo 17 della stessa l.r. 23/2007 l'esercizio delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità di ambito, in attuazione del comma 186bis, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre, 2009, n. 191. Tale soluzione normativa non pregiudica, né condiziona gli altri interventi normativi di semplificazione istituzionale intrapresi e/o in corso di predisposizione.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 aggiungere il seguente:

approvato

“4. Al comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 dopo le parole “6,” sono aggiunte le parole “6-bis,” e dopo le parole “7” sono aggiunte le parole “, 7-bis”.

A completamento delle modifiche dell'art. 6 della l.r. n. 4/2009 introdotte con l'art. 20 del collegato al bilancio 2011 (DGR 180/2011) con i commi 6-bis e 7-bis riferiti all'anticipazione sotto forma di prestito di 2.000 euro, si ritiene necessario adeguare la previsione dettata dal comma 9 secondo il testo sopra riportato.

4. La rubrica dell'art. 23 è sostituita dalla seguente:

Art. 23

“Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11”

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 aggiungere il seguente:

riservato

“2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 11/2009 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L'ATI di cui al comma 1 presenta alla Regione, entro il 31 ottobre 2011, uno studio finalizzato all'individuazione del sito ove realizzare l'impianto di trattamento termico ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). Lo studio è realizzato nel rispetto dei criteri del Piano regionale di cui all'articolo 11 e delle linee guida per la redazione dei Piani d'ambito adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 2.”

Con l'emendamento proposto si intende introdurre un ulteriore elemento di accelerazione della procedura di individuazione del sito ove realizzare l'impianto di trattamento termico (l'altro è



rappresentato dalla cancellazione dello studio di fattibilità dai contenuti del Piano d'Ambito che per la sua complessità potrebbe ritardare l'adozione e fermo restando che per adire la procedura di gara è comunque necessario che l'ATI predisponga preventivamente un piano di fattibilità dell'impianto).

Si pone in capo all'ATI n.2 il compito di realizzare entro 6 mesi e pertanto prima di aver completato la redazione della proposta di adeguamento del proprio Piano d'Ambito, uno studio da cui emerga, tramite analisi comparate delle caratteristiche territoriali, qual è l'area che si ritiene idonea ad ospitare l'impianto.

Il Piano regionale ha già individuato Aree non idonee; la ricerca dovrà interessare le Aree potenzialmente idonee e tra queste scegliere adottando ulteriori criteri escludenti e altri criteri penalizzanti e preferenziali.

La procedura da seguire è già delineata dalle linee guida per la redazione dei Piani d'Ambito approvate dalla Giunta regionale con DGR 1229 del 7 settembre 2009.

Lo studio dovrà essere trasmesso alla regione che prima ancora di verificare la coerenza della proposta di Piano d'Ambito con il Piano regionale potrà esaminare il sito prescelto per verificare il rispetto dei criteri e delle procedure di cui sopra.



Regione Umbria

Al Presidente della
I commissione del
Consiglio Regionale

Approvato

Prot. N

L'Assessore

Franco Tomassoni

**Oggetto: Atto n. 373 - DDL: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese".
Emendamento n. 2.**

VINTI

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'esame della Commissione l'allegato emendamento.

Distinti saluti.

REGIONE UMBRIA
Via Pievaiola, 23
06124 PERUGIA

TEL. 075 504.4400
FAX 075 504.4405
assrisorse@regione.umbria.it

L'Assessore
Franco Tomassoni

Perugia, 24 marzo 2011



Emendamento al disegno di legge - atto n. 373 -
DDL: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e
spese.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DISPOSIZIONI COLLEGATE

1. Dopo l'art. 23 aggiungere il seguente articolo:

Art. 23bis

“Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2010 n. 19”

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 3 agosto 2010 n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale) la locuzione “28 febbraio 2011” è sostituita dalla seguente “30 aprile 2011”.
2. Il comma 5 dell'art. 18 della l.r. 3 agosto 2010 n. 19 è sostituito dal seguente:
“5. Il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento contabile e il regolamento di organizzazione di cui all'art. 15 rispettivamente entro il 31 maggio 2011 e entro il 31 dicembre 2011 e il bilancio di previsione entro il 31 marzo 2011.

Con la L.R. 5.8.2010 n.19 è stata istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria, denominata ATER regionale e sono state soppresse le due ATER provinciali.

L'art. 18 della legge stabilisce puntualmente i termini per l'adozione dei provvedimenti indispensabili all'effettiva operatività dell'Azienda ed in particolare: 1) il bilancio consuntivo e tutte le attività di rendicontazione relative al 2010 dovevano essere portate a compimento dagli organi in carica nelle ATER provinciali alla data del 1.8.2010 entro il 28.2.2011; 2) il bilancio preventivo 2011, il regolamento contabile per la gestione finanziaria e il regolamento di organizzazione per la disciplina della dotazione organica dovevano essere adottati dal nuovo Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Tuttavia, le comprensibili problematiche connesse con la fusione di due Aziende non hanno consentito di rispettare i termini fissati dalla legge. Infatti, nell'immediato, si è reso necessario affrontare e risolvere tutte le difficoltà inerenti l'unificazione dei servizi interni delle due Aziende provinciali, con particolare riferimento alla gestione finanziaria, amministrativa e alle procedure informatizzate, affinché il novo ente potesse avere gli strumenti idonei per svolgere pienamente il ruolo, attribuito dalla legge, di interlocutore unico con tutti i soggetti coinvolti nell'edilizia residenziale. Il percorso è pienamente avviato e nei prossimi mesi l'Azienda sarà sicuramente in grado di far fronte a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge istitutiva.



Gruppo consiliare
Italia dei Valori
Il Presidente

Perugia, 22 marzo 2011

Regione Umbria - Consiglio regionale



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0001300 del 22/03/2011
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 5/2/2/20

Al Presidente della I commissione

Oggetto: disegno di legge regionale concernente: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese – (Atto n. 373 del 04.03.2011) - Emendamenti

In qualità di Presidente del Gruppo Italia dei valori, ai sensi della vigente normativa di contabilità, L.R. 13/2000 e del Regolamento del Consiglio L.R. 14 del 16 Aprile 1998, art. 55 e seguenti,

presento

i seguenti emendamenti aggiuntivi al disegno di legge in oggetto:

Amendamenti

1 - Emendamento modificativo

All'articolo 10 comma 3 sostituire le parole "euro 250.000,00" con le parole "euro 170.000,00".

R

2 - Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

"Art. 25bis – (Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22)

Al comma 8 dell'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) le parole "euro 50 per ogni ettaro" sono sostituite dalle parole "euro 100 per ogni ettaro" e le parole "euro 1,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata" sono sostituite dalle parole "euro 2 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata".

R


3 - Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

"Art. 25ter – (modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36)

Il comma 2, dell'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) è sostituito dalle seguente:

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio



Gruppo consiliare
Italia dei Valori

Il Presidente

sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

- a) ghiaie e sabbie: 0,75 euro;
- b) argille: 0,75 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,90 euro;
- d) calcari: 1,50 euro;
- e) basalti: 1,50 euro;
- f) altre: 0,90 euro.

Il Consigliere
Olivier Bruno Dottorini
Capogruppo Italia dei valori - Idv

Testo dell'emendamento.

Dopo l'articolo 23, del Capo IV, Titolo I, dell'atto consiliare n. 373, è inserito il seguente:

“Art. 23-bis (Ulteriori modificazioni a leggi regionali)

1. Le modifiche apportate dall'articolo 2, della l.r. n. 20/2009, all'articolo 5, della l.r. n. 8/1973, non si applicano ai consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della presente legge che nelle legislature VII o VIII si trovavano nelle condizioni di cui al comma 2, dell'articolo 1, della l.r. n. 26/2000.

2. Al comma 1, dell'articolo 2, della l.r. n. 25/2010, le parole: “, rispetto a quella percepita nel 2010”, sono abrogate. L'abrogazione di cui al primo periodo produce effetti a decorrere dal 2012.

3. Dopo il comma 2, dell'articolo 1, della l.r. n. 9/1981, è inserito il seguente:

“2-bis. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con proprio atto il regime delle assenze di cui alla lettera a), del comma 1.1.”.

*Approvato
vittorio*

*Felloni
Albizzi*

riservato

Atto 373 - DDL "Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2011 in materia
di entrate e spese"

Sub-emendamento all' emendamento
n° 1 presentato dalla G.R.

Sostituire il termine ~~previsto~~ del 31.10.2011
previsto nell' art. 23, 2 comma, ~~del~~
con il 31 Dicembre 2011.

Gruppo PD

Gruppo Soc. ed. P.
Giovanni

Emendamenti al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria (Atto consiliare n. 373).


Dopo l'art. 3, aggiungere l'articolo 3-bis:

“Art. 3-bis (Disposizioni relative agli eventi sismici del 15.12.2009).

1. Al fine di erogare un indennizzo per mancato guadagno ai titolari delle attività di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro, con imputazione in termini di competenza e di cassa, all'unità previsionale di base (UPB) 03.1.007, di nuova istituzione, denominata “Fondo da destinare alle attività commerciali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2009 ... (cap n.i.. n.)”, mediante contestuale riduzione dell'UPB 16.1.002, cap. 6100, del Bilancio di previsione 2011.
2. Per gli anni 2012 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale di contabilità”.

Data,

Il Consigliere



Handwritten signatures and notes:

- NEVI*
- MONNI*
- 16 Monni*
- R/B-*
- Al G.*
- unghia*



II Commissione permanente
II Presidente

Prot. n.

Perugia, 21 marzo 2011

RM

Al Presidente
della I Commissione Consiliare

e p. c. Al Presidente
del Consiglio regionale

SEDE

OGGETTO: ATTO N. 372 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2013 – Legge finanziaria 2011”.


ATTO N. 373 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese”.

ATTO N. 374 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013”.

In data odierna la II Commissione consiliare permanente ha esaminato, ai sensi dell'art. 18 , comma 7 del Regolamento Interno, in sede consultiva, gli atti in epigrafe indicati.

Ha deciso a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, di esprimere parere favorevole.

Ha esaminato altresì la proposta di emendamento presentata del Presidente Chiacchieroni.




II Commissione permanente

Il Presidente

La Commissione ha fatto propria, a maggioranza, tale proposta e ha deciso di sottoporre all'attenzione della I Commissione la proposta di emendamento medesima allegata alla presente.

Distinti saluti.

Giulio Piacopieroni
Giulio Piacopieroni



Il Consigliere
Gianfranco Chiacchieroni

Emendamenti all'atto n. 374
Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio
pluriennale 2011/2013

(Ricostruzione post terremoto del 15 dicembre 2009)


- **Euro per costituzione fondo per interessi bancari qualora il governo preveda un contributo pluriennale per la ricostruzione e conseguentemente la Regione attivi un mutuo per avviare la ricostruzione immediata**

Imprese

- **Euro 100.0000 - Risorse regionali da destinare alle attività commerciali delle zone colpite dal terremoto del 15 dicembre 2009 come indennizzo per mancato guadagno.**

Imprese agricole

- **Finanziare con la misura 1.2.6 (Ripristino del potenziale agricolo danneggiato dal terremoto del 15 dicembre 2009) del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 tutte le imprese rientranti nella "graduatoria provvisoria" determinata con DD n. 11358 del 23 dicembre 2010.**



III Commissione permanente
Il Presidente

Prot. n.

Perugia, 21 marzo 2011

Al Presidente
della I Commissione Consiliare

e p. c. Al Presidente
del Consiglio regionale

SEDE

OGGETTO: ATTO N. 372 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2013 – Legge finanziaria 2011”.

ATTO N. 373 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese”.

ATTO N. 374 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013”.

In riferimento agli atti in epigrafe indicati esaminati dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 21 marzo u.s., ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno, in sede consultiva, si comunica quanto segue :

Udita la relazione dell'Assessore Tomassoni, in particolare sulle questioni sanità e sociale, apprezzando l'iniziativa della Giunta regionale di intervenire anche sulla spesa per il *welfare* con fondi propri di bilancio, confermando sostanzialmente le previsioni di spesa del 2010 mantenendo una invarianza impositiva, nonostante i tagli operati dal Governo;

Considerato un adeguamento della spesa sanitaria dell'1% rispetto al 2010;



III Commissione permanente
Il Presidente

Preso atto delle quote di investimento previste per attrezzature e strutture,
tenendo conto della quota di compartecipazione delle risorse statali ;

Per tutto quanto sopra

Esprime, a maggioranza, per quanto di competenza, parere favorevole
all'approvazione degli atti soprariportati.

M. Buconi